

TI_GERICHTE 35.2025.8 vom 24. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2025.8

FR: TI_GERICHTE 35.2025.8 du 24 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 35.2025.8 del 24 marzo 2025

Regeste

Irricevibilità in ragione della materia trattandosi di un "ricorso" riguardante pretese rilevanti da assicurazione perdita di guadagno in caso d'infortunio retta dalla LCA

Erwägungen

E. 24

marzo 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi , cancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul "ricorso" del 31 gennaio 2025 di RI 1 contro CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto che, - in data 20 ottobre 2024, RI 1, a quel momento artista indipendente, nel caricare in auto una sua opera ha avvertito un forte dolore a livello del rachide lombare (cfr. doc. 6 e 7). Con referto del 23 dicembre 2024, il suo medico curante ha diagnosticato una discopatia L4-L5 e L5-S1 traumatica (doc. 9); - esperiti gli accertamenti del caso, il 7 gennaio 2025, la CO 1 (di seguito: CO 1), con la quale RI 1 aveva stipulato un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso d'infortunio professionale e non professionale (doc. 4), ha negato un proprio obbligo a prestazioni a proposito dell'evento del 20 ottobre 2024 (cfr. doc. 11); - con scritto del 9 gennaio 2025, l'assicurato ha chiesto alla CO 1 di "riconsiderare le vostre conclusioni, tenendo conto dei dettagli ora forniti e della documentazione medica già presentata." (doc. A 2); - con atto del 31 gennaio 2025, denominato "ricorso", RI 1 ha chiesto in particolare che all'assicuratore convenuto venga ordinato di riconoscergli le prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto d'assicurazione (doc. I, p. 2); - in risposta, la CO 1 ha postulato che il "ricorso" interposto dall'assicurato venga dichiarato irricevibile per incompetenza materiale del tribunale adito, in subordine che esso venga respinto nel merito (doc. V); - in data 17 marzo 2025, l'assicurato ha prodotto ulteriore documentazione e, a proposito della competenza materiale di questa Corte, ha rilevato che "... rimane aperta la questione sulla validità della mia Polizza Infortuni / Perdita di Salario e se questo rientri effettivamente nelle competenze del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, un aspetto che è stato messo in dubbio anche dall'avv. _____ della CO 1 nella sua raccomandata del 6 marzo 2025." (doc. VII); - lo scritto 17 marzo 2025 dell'assicurato è stato trasmesso per conoscenza all'assicuratore resistente (doc. VIII); considerato che, - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

E. 26

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015); - questo Tribunale è chiamato preliminarmente a verificare se è in concreto data la propria competenza in ragione della materia; - secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge; - giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell'art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2); - nel caso di specie, quelle fatte valere da RI 1 con l'atto del

E. 31

gennaio 2025, sono pretese che rilevano da un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso d'infortunio professionale e non professionale, retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. 4 e doc. 5, art. 14 CGA), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali (e ciò diversamente dai litigi riguardanti le complementari alla LAMal (rette dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di guadagno, che siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore sociale o da un assicuratore privato, relativamente ai quali l'art. 75 LCAMal prevede la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni); - in questo contesto, l'assicuratore non gode di potere pubblico e quindi neppure del potere di regolare i rapporti con i propri assicurati mediante l'emanazione di decisioni; - l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza *ratione materiae* (in questo senso, si vedano le STCA 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 consid. 7, 35.2020.71 del 12 ottobre 2020, 35.2022.86 del 27 febbraio 2023; si veda pure la DTF 150 III 204 consid. 4.3, in cui la Corte federale ha confermato l'incompetenza in ragione della materia di un TCA, chiamato a pronunciarsi su una vertenza derivante da un'assicurazione complementare alla LAINF retta dalla LCA [assicurazione di capitale in caso d'invalidità o decesso a seguito di un infortunio]); - non vi sono motivi per scostarsi da questa giurisprudenza, ritenuto anche che l'iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell'allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Roger Golay, tendente a parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal, è stata stralciata dai ruoli dal Consiglio Nazionale nella sua seduta del 17 marzo 2023 (cfr. <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20130441>); - l'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità dell'atto (di "ricorso") interposto contro la comunicazione del 7 gennaio 2025, mediante la quale la CO 1 ha rifiutato l'assunzione dell'evento occorso all'assicurato in data 20 ottobre 2024. Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGa. Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LAINF non ne prevede l'applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGa)". Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.